

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|------------------------------|---|
| Determinazione | n. DET-AMB-2026-3221 del 10/06/2026 |
| Oggetto | PROCEDIMENTO MO24A0044 - CONSORZIO ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO RURALE SANTA MARIA PIELLA - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO). REGOLAMENTO REGIONALE 41/2001 |
| Proposta | n. PDET-AMB-2026-3377 del 10/06/2026 |
| Struttura/Servizio adottante | Area Demanio Idrico |
| Responsabile adottante | DONATELLA ELEONORA BANDOLI |

Questo giorno dieci GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**PROCEDIMENTO MO24A0044 - CONSORZIO ACQUEDOTTO ACQUEDOTTO
RURALE SANTA MARIA PIELLA - CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA
PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO CONSUMO UMANO IN COMUNE DI
PIEVEPELAGO (MO). REGOLAMENTO REGIONALE 41/2001**

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche* e la nota prot. 1968 del 05/03/2025 (prot. Arpae 42670 del 05/03/2025);
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
- le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021;
- la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni;
- la d.G.R. 2067/2015 *Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE*; la d.G.R. 1195/2016 e la d.G.R. 1060/2023;
- la d.G.R. 1060/2023 *Prime indicazioni per il rispetto dei parametri quantitativi delle acque*, ai sensi dell'art. 4, l.r. 23/2022;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia*, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 *Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna*;

- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;*
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 *Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 *Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;*

PRESO ATTO

- della domanda registrata al prot. PG/2024/205336 del 13/11/2024 con cui Consorzio Acquedotto Rurale Santa Maria Piella - Codice Fiscale 92003640361, Comune di PIEVEPELAGO (MO) ha richiesto la concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee mediante captazione di N. 2 sorgenti esistenti ad uso consumo umano al servizio di borgate minori della frazione S. Anna Pelago del Comune di Pievepelago, ai sensi del r.r. 41/2001 (codice pratica MO24A0044), con le caratteristiche di seguito descritte:

| Denominazione | Sorgente "d'Alessio" Cod. MOA145173 | Sorgente "Piella di sopra" Cod. MOA145147 |
|---|--|--|
| Dati catastali NCT Comune di Pievepelago | Foglio 9 Mappale 129 | Foglio 16 Mappale 130 |
| Coordinate UTM-RER | X=624.557 Y=896647 | X=623.800 Y=895.982 |
| Anno di costruzione | n/d | n/d |
| Portata media l/sec | 2,56 | |
| Volume massimo (mc) | 25.870 | |
| Descrizione opera di presa | Manufatti in muratura di laterizio. con drenaggio interrato a monte, vasca di raccolta e sedimentazione/ serbatoio | |
| Acquifero sfruttato | Corpo idrico di montagna 6180ER-LOC1-CIM (Pievepelago - Sasso Tignoso - Piandelagotti) | |

CONSIDERATO

- che la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione di derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e 6, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 47 del 25/02/2026 senza che nei termini previsti siano state presentate domande concorrenti o siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso Consumo umano e come uso Igienico-assimilati in relazione alla presenza di una utenza zootecnica preesistente ed una utenza zootecnica in previsione tra quelle servite dall'acquedotto in oggetto;

CONSIDERATO INOLTRE che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione ex ante condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- ricade all’interno delle Zone di Rispetto delle captazioni di acqua per consumo umano ex art. 94 DLgs 152/06 relative a due sorgenti utilizzate per il S.I.I. del Comune di Pievepelago;

DATO ATTO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione, pari a mc/annui 19.900 aumentato del 30% per la compensazione di fattori di incertezza legati alla fluttuazione dei residenti/dei consumi, di eventuali perdite e di caratteristiche sito-specifiche, risulta coerente con il fabbisogno idrico stimato in relazione al numero di abitanti equivalenti, per quanto riguarda l’uso consumo umano ed al n. di capi allevati, per quanto riguarda l’uso zootecnico, ai sensi della DGR 1195/2016 e delle indicazioni operative Arpae I85010 ER (Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica);

DATO ATTO

- che con nota PG/2026/22724 del 05/02/2025 questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri;
- che, in esito alla Conferenza risulta acquisito il parere dei seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (ATERSIR), (PG/2025/26180 del 11/02/2026);
- che, ai sensi dell’art.14 bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine da parte della Provincia di Modena e dell’AUSL Modena, equivale ad assenso senza condizioni;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l’anno corrente;
- ha costituito in data 01/06/2026 un deposito cauzionale pari a 614,90 euro;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica MO24A0044;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell’assenza in capo all’adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l’interesse sotteso all’esercizio della funzione e con l’interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Consorzio Acquedotto Rurale Santa Maria Piella - Codice Fiscale 92003640361, sede legale in Comune di PIEVEPELAGO (MO) la concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea codice pratica MO24A0044, con le caratteristiche di seguito descritte:

| Denominazione | Sorgente “d’Alessio” Cod. MOA145173 | Sorgente “Piella di sopra” Cod. MOA145147 |
|---|-------------------------------------|---|
| Dati catastali NCT Comune di Pievepelago | Foglio 9 Mappale 129 | Foglio 16 Mappale 130 |
| Coordinate UTM-RER | X=624.557 Y=896647 | X=623.800 Y=895.982 |

| | | |
|-----------------------------------|--|-----|
| Anno di costruzione | n/d | n/d |
| Portata media l/sec | 2,56 | |
| Volume massimo (mc) | 25.870 | |
| Descrizione opera di presa | Manufatti in muratura di laterizio. con drenaggio interrato a monte, vasca di raccolta e sedimentazione/ serbatoio | |
| Acquifero sfruttato | Corpo idrico di montagna 6180ER-LOC1-CIM (Pievepelago - Sasso Tignoso - Piandelagotti) | |

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/06/2026, registrato al prot. PG/2026/105390;
4. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2026 è pari a 614,90 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 614,90 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla det. R.E.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Lorenzo Marchesini e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile
Area Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
(firmato digitalmente)

ARPAE - AREA DEMANIO IDRICO
POLO SPECIALISTICO DEMANIO ACQUE
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea da sorgente richiesta dal Consorzio Acquedotto Rurale Santa Maria Piella - Codice Fiscale 92003640361, sede legale in Comune di PIEVEPELAGO (MO) codice procedimento **MO24A0044**;

ART. 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

Prelievo esercitato mediante n. 04 sorgenti ubicate nel Comune di PIEVEPELAGO (MO), loc. S. Anna Pelago, come di seguito descritte:

La derivazione è esercitata mediante n. 2 sorgenti, come di seguito indicato:

| Denominazione | Sorgente "d'Alessio" Cod. MOA145173 | Sorgente "Piella di sopra" Cod. MOA145147 |
|---|--|--|
| Dati catastali NCT Comune di Pievepelago | Foglio 9 Mappale 129 | Foglio 16 Mappale 130 |
| Coordinate UTM-RER | X=624.557 Y=896647 | X=623.800 Y=895.982 |
| Anno di costruzione | n/d | n/d |
| Portata media l/sec | 2,56 | |
| Volume massimo (mc) | 19.900 | |
| Descrizione opera di presa | Manufatti in muratura di laterizio. con drenaggio interrato a monte, vasca di raccolta e sedimentazione/ serbatoio | |
| Acquifero sfruttato | Corpo idrico di montagna 6180ER-LOC1-CIM (Pievepelago - Sasso Tignoso - Piandelagotti) | |

ART. 2 – QUANTITATIVI ASSENTITI E DESTINAZIONE D'USO DELL'ACQUA

- La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso consumo umano per servire n. 14 utenze per 70 abitanti equivalenti nel comprensorio della frazione di S. Anna Pelago in Comune di Pievepelago (MO) ed uso zootecnico limitato ad una azienda agricola di consistenza n. 1000 capi ovini e ad una azienda di 200 capi bovini in previsione.

- Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata media complessiva di esercizio pari a 2,56 nel limite di mc/anno 25.870, pari alla quantificazione, aumentata del 30% per fattori di incertezza legate alla fluttuazione dei residenti/dei consumi, di eventuali perdite e di specificità locali, del fabbisogno teorico medio stimato consistente in 5.890 per uso consumo umano e mc 14.010 per uso zootecnico;

ART. 3 – CANONE DELLA CONCESSIONE

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno **2026** è pari a 614,90.

- Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni

<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento> , pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

- L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o

rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ART. 4 – DEPOSITO CAUZIONALE

- Il deposito cauzionale costituito, pari a € 614,90 viene restituito/svincolato alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione;
- L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ART. 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE / RINNOVO / RINUNCIA

- La concessione è assentita fino al 31/12/2035 ,fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.
- Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo **entro il termine di scadenza della stessa** e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
- Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione dovrà darne comunicazione a questo Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'art. 6.7 "cessazione dell'utenza" del presente disciplinare.
- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

6.1 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (CM 21x29,7), su adeguato supporto, a proprie spese e cura, con le seguenti indicazioni:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione MO24A0044;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo, il quale deve essere presente in perfetto stato di manutenzione.

6.2 Dispositivo di misurazione - Relativamente al dispositivo di misurazione dei volumi prelevati, il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il concessionario dovrà provvedere ad installare idoneo dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua pubblica derivati debitamente tarato e conforme alla norma UNI EN ISO 4064 e ss.mm. ai sensi della Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica approvata con D.G.R. n. 1195/2016. L'installazione deve avvenire entro tre mesi dalla sottoscrizione del

presente disciplinare, a cura di impresa con regolare iscrizione alla CCIAA, e dovrà essere comunicata allegando una fotografia della testa del contatore ed una fotografia del dettaglio del quadrante del contatore medesimo oltre alle caratteristiche (marca, modello e numero di serie del dispositivo).

- il concessionario dovrà comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno il quantitativo di acqua prelevato in metri cubi, compresa documentazione fotografica del contatore, mediante il caricamento di apposita comunicazione sul portale concessioni online di Arpae all'url [Concessioni OnLine ARPAE](#) (istruzioni indicate alla pagina: [Portale Demanio Idrico — Arpae Emilia-Romagna](#)) seguendo le indicazioni contenute nel documento di istruzioni disponibile all'url: <https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online/istruzioni-lettura-contatore.pdf>

i volumi dovranno essere dettagliati per utilizzo. Pertanto, qualora non sia possibile valutare i quantitativi tramite i contatori installati sulle derivazioni, le singole utenze zootecniche dovranno essere dotate di analogo dispositivo di misurazione al fine della rilevazione e della comunicazione dei volumi prelevati per ciascun utilizzo.

- solo in caso di comprovata impossibilità tecnica alla comunicazione nei modi indicati sopra, i suddetti volumi dovranno essere resi, specificando la lettura iniziale e quella finale del contatore, allegando una foto del quadrante da cui siano leggibili i valori indicati, alle seguenti Amministrazioni:

ARPAE - Area Demanio Idrico sede di Modena PEC: modena@cert.arpae.it

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, aria e Agenti Fisici PEC: acqua@postacert.regione.emilia-romagna.it.

- Il concessionario è tenuto inoltre a :

- mantenere in efficienza la strumentazione tecnica installata;
- consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
- comunicare tempestivamente, anche per vie brevi, a questo Servizio concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione ed i tempi previsti per il ripristino.

6.3 Accesso ai luoghi - Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso ai luoghi in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare i monitoraggi previsti dalle norme di settore qualora l'opera di presa sia inserita nella rete di monitoraggio.

6.4 Variazioni - Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o il posizionamento della pompa e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio concedente.

6.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento del mantenimento in condizioni di sicurezza generali e inerenti l'utilizzo.

6.5 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni

caso.

6.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - L'opera di derivazione non può essere abbandonata senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di rinuncia o nel caso che non si intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare al Servizio scrivente la cessazione d'uso dell'opera di presa entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero con il ripristino dei luoghi allo stato originale.

6.8 Sub-concessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

6.9 Verifica idoneità risorsa - Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

6.10 Responsabilità del concessionario – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ART. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI .

7.1 . Tutela delle acque per il consumo umano

Ai fini dell'erogazione dell'acqua per uso consumo umano il concessionario è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- entro sessanta giorni dal rilascio della concessione, si dovrà procedere all'effettuazione dei controlli interni previsti dall'art. 14 del D.Lgs 18/2023 ed a trasmetterne gli esiti alla scrivente Agenzia ed alla autorità sanitaria locale territorialmente competente (Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione di ASL Modena)
- I medesimi controlli dovranno comunque essere garantiti con la cadenza prevista dalla norma di cui al punto precedente salvo rispettare eventuali ed ulteriori normative o regolamenti anche adottati successivamente al rilascio della concessione;
- qualora ricorrano condizioni di inidoneità al consumo umano dovranno essere adottate le misure conseguenti e necessarie e di ciò dovranno essere tempestivamente informati il Sindaco, l'ASL Modena Servizio SIAN e la scrivente Arpae Area Demanio Idrico di Modena; qualora le problematiche derivino da inconvenienti ambientali dovrà essere informato il competente Distretto Area SUD del Servizio Territoriale di Arpae Area Prevenzione Ambientale;
- dovrà essere assicurata la corretta manutenzione ordinaria e straordinaria dell'opera di presa, incluso lo sfalcio della vegetazione, il mantenimento della pulizia e dell'isolamento delle vasche e dei serbatoi al fine di impedire l'ingresso nell'opera di presa di materiali estranei, animali, acqua di infiltrazione superficiale o altri motivi di contaminazione delle acque da erogare nelle condotte di adduzione e distribuzione alle utenze;

- dovranno essere poste in essere tutte le misure opportune e necessarie, gestionali o strutturali, per assicurare l'adozione e l'efficacia della Zona di Tutela Assoluta della captazione come previsto dall'art. 94 D.Lgs 3 aprile 2006 n° 152;

7.2 Ulteriori prescrizioni Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dall'Agenzia Atersir in quanto competente ad esprimere parere sul rilascio della concessione e vista la possibile interferenza con le sorgenti ad uso idropotabile assentite ad Atersir per il Servizio Idrico Integrato denominate Selvella1 e Selvella2:

1. il prelievo in oggetto dovrà essere esercitato solo nel pieno soddisfacimento di quello ad uso idropotabile in capo ad ATERSIR;
2. Il concessionario è tenuto a non effettuare modifiche alle opere di presa ed alla tubazione di trasferimento/adduzione come descritte nella Relazione Tecnica;
3. in caso di manutenzione della rete consortile, vengano verificate con il Gestore eventuali interferenze con reti ed impianti del SII, prevedendo, laddove esistenti, la tutela delle dotazioni, degli impianti e delle relative attività, così come prescritto dalla normativa vigente.

ART. 8 - DECADENZA

- Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi.

- L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

- In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ART. 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

- Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza (cfr. ART. 6.7 del presente Disciplinare).

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

- L'istanza di cambio di titolarità va presentata tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

- La richiesta deve indicare gli estremi della concessione, i dati anagrafici del subentrante, le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.

- In caso di morte del concessionario gli eredi possono subentrare nella concessione con richiesta di cambio di titolarità da presentarsi entro dodici mesi dal decesso.

- Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti

eventualmente insoluti.

ART. 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

- L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.

- Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

- In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione

- L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ART. 12 - OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

- Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

- Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ART. 13 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

FIRMATO PER ACCETTAZIONE DAL CONCESSIONARIO IN DATA 10/06/2026 ACQUISITO AL
PROT. N. PG/2026/105390

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.